

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 22/12/2020

FATTO

In data 15.10.2013 parte ricorrente stipulava il contratto di finanziamento n. ***873 per complessivi 29.880,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate da 249,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente ai sensi dell'art. 125-sexies TUB in data 31.12.2017 in corrispondenza del pagamento della 48 a rata di rimborso.

Il ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso degli oneri e delle commissioni versate per la quota parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata, per un importo complessivo di 3.865,48 euro, così dettagliato:

1.502,57 euro a titolo di rimborso degli interessi non maturati, calcolati secondo il pro rata temporis;

2.362,91 euro a titolo di rimborso degli oneri e delle commissioni non maturate.

L'intermediario, confermati i fatti esposti dal ricorrente, eccepisce quanto segue:

la sentenza "Lexitor" non è applicabile al caso di specie poiché:

la direttiva 2008/48/CE non ha efficacia nei rapporti tra i privati (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019);

l'esecuzione acritica della sentenza "Lexitor" condurrebbe alla violazione di principi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza;

la sentenza "Lexitor" è applicabile solo in relazione a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso non potrebbe obbligarsi il finanziatore a rimborsare costi fatturati da terzi;

quanto agli interessi, la richiesta è infondata come si evince dalla pattuizione di un piano di ammortamento alla francese (modulo SECCI, sez. 2), infatti è documentalmente provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 48 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, perché nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, indicati in complessivi 2.752,84 Euro, corrispondenti appunto all'ammontare totale delle quote interessi relative alle 72 rate residue, come da piano di ammortamento;

tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di oneri recurring è stato restituito;

le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento non sono rimborsabili in quanto rivestono natura up front; le provvigioni all'intermediario del credito non sono parimenti rimborsabili in quanto il relativo importo è stato oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo e di relativa liquidazione da parte dell'intermediario;

quanto agli oneri assicurativi, la Compagnia ha provveduto al rimborso dei premi non goduti per un importo complessivo di 863,00 euro in base alle CdA:

quanto alle spese legali, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha individuato rigorose condizioni affinché tale domanda possa trovare accoglimento. In particolare, oltre al requisito che intervenga l'«accoglimento del ricorso» occorre necessariamente che «sia dimostrato che la parte ricorrente si sia sin da subito avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (decisione ABF n. 3498 del 26.10.2012 e decisione n. 6167 del 22.09.2014). Tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

Il ricorrente si limita a rinunciare alle repliche, specificando che ciò non rappresenta acquiescenza, e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione

anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei



costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del



principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto decorsa la 48 a rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del seguente conteggio estintivo esibito dal ricorrente.

Dalla lettura del modello informativo emerge che in caso di estinzione anticipata saranno soggette a restituzione le commissioni di cui alle lettere b (commissioni mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento), e (spese per le comunicazioni periodiche) ed f (spese incasso quote), e le restituzioni saranno realizzate applicando il metodo pro rata temporis. Gli oneri assicurativi saranno invece rimborsati dalla Compagnia secondo le formule attuariali di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Infine, non saranno soggette a restituzione le commissioni di cui alle lettere a (commissioni mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento) c (provvigioni all'intermediario del credito) e d (imposte e tasse), in quanto riferibili ad attività di perfezionamento del finanziamento.

Parte ricorrente chiede, in primo luogo, la restituzione degli interessi non maturati secondo il criterio del pro rata temporis, alla luce di quanto previsto al punto 4 del modulo informativo che disciplina l'estinzione anticipata.

Al riguardo, parte resistente ha eccepito la correttezza di quanto rimborsato in sede di conto estintivo considerata la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente (cfr. supra, punto 2 del Secci).

Sul punto, secondo i più recenti orientamenti dei Collegi ABF, in presenza di una clausola che disciplina l'estinzione anticipata come nel caso di specie, gli interessi sono da restituire secondo il criterio pro rata temporis: "per l'ambiguità della clausola si applica il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell'art. 1370c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese".

Si aggiunge che in sede di estinzione anticipata l'intermediario ha restituito al ricorrente a titolo di interessi non maturati la somma di 2.752,84 euro.



Le voci di costo di cui chiede la restituzione il ricorrente corrispondono alle commissioni di cui alle lettere a, c e g del contratto.

Le commissioni di cui alla lettera a), commissioni mandataria del finanziatore sulla base dell'orientamento condiviso dei Collegi ABF tale commissione riveste natura up front, in quanto remunera attività riferibili alla fase prodromica al perfezionamento del contratto, e quindi da restituire con il criterio della curva degli interessi.

Le commissioni di cui alla lettera c) riguardano le provvigioni all'intermediario del credito. Dal modulo Secci risulta che l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria.

L'allegato al Secci prodotto dalla convenuta e di cui si riporta di seguito un estratto, dà evidenza delle attività svolte dagli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto sino all'eventuale sottoscrizione dei relativi contratti.

Tanto precisato si rileva che, sulla base dell'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in presenza di clausole come quella in esame prive di descrizione, occorre tenere conto del soggetto concretamente intervenuto nel processo di vendita sulla base del contratto e del Secci. Al riguardo, rilevano anche l'allegato al Secci consegnato al cliente e, ad abundantiam, l'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito.

Pertanto, nel caso in cui dall'allegato al Secci, come nel caso di specie, l'attività svolta dall'intermediario del credito risulti delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, le provvigioni vanno considerate quale costo up front, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può più reputarsi priva di descrizione.

La lettera g) riguarda gli oneri assicurativi, nel documento Secci è espressamente previsto che, in caso di estinzione anticipata, il premio non maturato sarà rimborsato secondo la formula attuariale indicata nelle condizioni generali di assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza (cfr. sezione A "Documentazione contrattuale").

Occorre verificare se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere "ex ante" piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al pro rata temporis per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Al riguardo, l'intermediario ha trasmesso: la proposta di assicurazione, (cfr All. n. 8 alle controdeduzioni), recante la sottoscrizione del ricorrente (la data di sottoscrizione coincide con quella di stipulazione del contratto), e la dichiarazione del medesimo circa l'avvenuta presa visione e consegna del fascicolo informativo contenente anche le CdA; il fascicolo informativo (cfr All. n. 7 alle controdeduzioni), privo di sottoscrizione del cliente, ma riferibile alla stessa Compagnia assicurativa indicata nel modulo di adesione, contenente le CdA, e nello specifico, le condizioni di estinzione anticipata. La data di aggiornamento del fascicolo informativo (marzo 2013), è compatibile con quella di stipula del contratto (ottobre 2013).

Nello specifico, le CdA prevedono il criterio di calcolo da applicare in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

La clausola di estinzione anticipata presente nella suddetta polizza contiene la formula attuariale che permette al cliente di essere consapevole ex ante ed in maniera puntuale del criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del rateo non goduto in caso di estinzione anticipata del contratto.

Nel caso di specie devono, quindi, trovare applicazione le condizioni di polizza richiamante

